

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO**

**PROCEDURA SULLA
GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI
WHISTLEBLOWING**

Ver. 1 - Approvato in data 24.10.2024 con determina dell'Amministratore Unico

Ver. 2 - Revisione 31.3.2026 con determina dell'Amministratore Unico



INDICE

| | |
|---|----|
| 1. Riferimenti normativi | 3 |
| 2. Oggetto | 3 |
| 3. Finalità | 3 |
| 4. Principi generali | 4 |
| 5. Soggetto segnalante | 4 |
| 6. Contenuto della segnalazione | 4 |
| 7. Modalità di invio della segnalazione interna | 5 |
| 8. Gestione della segnalazione | 7 |
| 9. Modalità di archiviazione | 9 |
| 10. Forme di tutela del segnalante | 10 |
| 11. Segnalazioni relative all'attività del "Gestore della segnalazione" | 10 |
| 12. Responsabilità del segnalante | 11 |

1. Riferimenti normativi

La presente procedura (in seguito, la “Procedura”) è adottata in conformità al D. L. vo. 10 marzo 2023, n. 24 riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, nonché alle *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”* approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 dall’ANAC, nonché alle Linee guida ANAC in materia di canali interni di segnalazione (Delibera n. 311/2023 e Delibera n. 478/2025).

Detta procedura costituisce parte integrante del sistema di controllo interno e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato da Agenzia Cifi srl.

2. Oggetto

La presente Procedura disciplina le modalità di segnalazione delle violazioni delle disposizioni normative nazionali e/o dell’UE nonché dei principi etici cui si ispira l’attività di Cifi srl come riconosciuti nel codice etico che la società si è data e delle regole di comportamento rinvenienti dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. L. vo 231/2001 dalla stessa adottato che ledano l’interesse pubblico e/o l’integrità della società stessa di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, oltre che le procedure di protezione dei soggetti che effettuino dette segnalazioni.

3. Finalità

La finalità della Procedura è quella di favorire, nel contesto lavorativo di Cifi srl, una pratica capace di far emergere e, perciò, di prevenire e contrastare, illeciti suscettibili di arrecare pregiudizio al patrimonio e/o all’immagine e alla credibilità della società stessa, evitando, al contempo, che la segnalazione presentata nell’interesse generale alla legalità esponga il suo autore a conseguenze sfavorevoli.

In tale prospettiva e con l’intento di dare attuazione alle disposizioni normative, Cifi srl ha predisposto la presente Procedura al fine di individuare le linee operative di condotta da utilizzare nell’ambito della gestione delle segnalazioni effettuate per il tramite del canale interno di segnalazione.



AGENZIA CIFI Srl - www.agenziacifi.it

Cap. Soc. € 36.600,00 i.v. - Partita IVA 11371460012 - C.C.I.A.A. Torino n. TO - 1208258

Sede legale: 10127 Torino – Via Beinette, 21/A

Sedi operative:

10127 Torino - Via Beinette, 21/a - Tel. 011 6313319 - Fax 011 673943 – email: info@agenziacifi.it

10024 Moncalieri – Corso Roma, 14 – Tel 011 3740398 – email: info@agenziacifi.it

4. Princìpi generali

Cifi srl si impegna a gestire le segnalazioni nel totale rispetto della riservatezza dei segnalanti, garantendo la piena ed effettiva osservanza del sistema di protezione dei segnalanti, dei facilitatori che li assistono, delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione e degli altri soggetti indicati nell'art. 3, comma 5, del D. L. vo n. 24/2023.

5. Soggetto segnalante

Il segnalante è la persona fisica che, venuta a conoscenza di un illecito o di un'irregolarità in occasione dello svolgimento della propria attività lavorativa presso Cifi srl e/o riportandosi alla stessa, proceda alla segnalazione.

Il segnalante, nel processo di segnalazione, può essere assistito da una persona fisica, c.d. “*facilitatore*”, che l’assiste nella predisposizione della segnalazione.

Nel rispetto delle modalità tecniche e procedurali definite dalla presente Procedura, i soggetti che possono segnalare la presenza di illeciti sono:

- a) i dipendenti di Cifi srl, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i docenti collaboratori, i consulenti, i volontari, i tirocinanti e gli stagisti che operino per conto e/o nell’interesse di Cifi srl;
- b) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e/o rappresentanza anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- c) i lavoratori autonomi, i collaboratori, i dipendenti delle imprese fornitrici e/o acquirenti di beni o servizi e/o che realizzino opere in favore di Cifi srl.

6. Contenuto della segnalazione

La segnalazione può avere ad oggetto qualsivoglia condotta, comportamento, situazione anomala e/o illecita o percepita come tale dal segnalante.

La segnalazione deve riguardare condotte riferibili a Cifi srl, ai suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e consulenti i volontari e i tirocinanti gli stagisti che operino per conto e/o nell’interesse di Cifi srl di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo e che lo stesso ritenga, in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- a) poste in essere in violazione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. L.vo 231/2001, di regolamenti e/o disposizioni normative sanzionabili in via disciplinare;

- b) rientranti nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; ovvero che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea o riguardano il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta sulle società).
- c) suscettibili di arrecare danno e/o pregiudizio a Cifi srl e/o agli interessi dalla stessa perseguiti;
- d) suscettibili di arrecare danno alla salute o sicurezza dei dipendenti o dei terzi o di arrecare danno all'ambiente;
- e) suscettibili di arrecare comunque un qualsivoglia pregiudizio ai dipendenti o ai terzi.

Non verrà dato seguito alle segnalazioni che riguardano:

1. notizie palesemente prive di fondamento;
2. informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
3. informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni scarsamente attendibili (cd. "voci di corridoio")

7. Modalità di invio della segnalazione interna

Le segnalazioni possono essere effettuate, alternativamente, mediante *i)* piattaforma informatica, *ii)* posta ordinaria e *iii)* messaggio vocale.

Le segnalazioni in forma anonima saranno gestite ai sensi della presente Procedura solo se contenenti notizie relative a condotte di particolare gravità e il cui contenuto è dettagliato e circostanziato.

7.1 Piattaforma informatica

Cifi srl si è dotata di idoneo software informatico per la gestione delle segnalazioni.

Il software adottato garantisce crittografia dei dati, segregazione dei profili di accesso, tracciabilità degli accessi e dei log e misure tecniche ed organizzative idonee a tutelare la riservatezza, in conformità al D.Lgs. 24/2023 e al GDPR.

La segnalazione può essere effettuata, mediante l'utilizzo dell'anzidetto software¹, accedendo sul sito web di Cifi scrl nell'apposita sezione dedicata al 'Whistleblowing'.

Dopo aver cliccato sul link "fai una segnalazione", si apre una pagina web collegata al portale informatico.

A questo punto è possibile scegliere se procedere in modo **anonimo** (il whistleblower rimane totalmente sconosciuto anche al "gestore della segnalazione") o **personale** (il whistleblower rimane anonimo nell'ambito di Cifi scrl, ma fornisce i propri dati al portale informatico e, di conseguenza, al "gestore della segnalazione") e compilare, quindi, il "form" con i dati richiesti ovvero con:

- l'indicazione della tipologia di evento segnalato;
- la descrizione della condotta e/o dell'evento;
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- l'indicazione dell'autore/i del fatto o, comunque, il soggetto/i implicati nell'evento, indicando i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento utile all'identificazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo;
- l'allegazione di eventuali documenti che possano essere utili alla ricostruzione dell'evento e a confermare la fondatezza dei fatti esposti.

7.2 Posta ordinaria

La segnalazione, con l'indicazione della tipologia di evento segnalato e la descrizione del fatto segnalato, inviata a mezzo posta ordinaria deve essere inserita in busta chiusa sulla quale deve essere apposta la dicitura "segnalazione". In altra busta chiusa devono essere inseriti i dati identificativi del segnalante, unitamente a copia di un documento di identità (con indicazione, all'esterno della

¹ Detto software utilizza un protocollo di crittografia che garantisce la separazione dell'identità del segnalante dal contenuto della segnalazione.

busta, della dicitura “*dati del segnalante*”). Le due anzidette buste chiuse, poi, devono essere inserite all’interno di una terza busta chiusa che deve essere indirizzata a: “*Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing*” c/o Cifi srl, via Beinette, 21, 10127 Torino TO.

7.3 Messaggio vocale

La segnalazione può, infine, essere effettuata, in forma orale, allegando un file audio alla segnalazione caricata sulla piattaforma o chiedendo, mediante messaggio lasciato sulla piattaforma, un incontro diretto con il “*Gestore della Segnalazione*”.

8. Gestione della segnalazione

La segnalazione effettuata attraverso i canali sopra indicati viene automaticamente messa a conoscenza del “*Gestore della segnalazione*”.

Cifi srl ha individuato quale soggetto “*Gestore della segnalazione*” l’Organismo di Vigilanza di cui al D. L. vo 231/2001 (di seguito anche “OdV”), nominato a tal fine quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”).

L’OdV (in detta sua veste) gestisce la segnalazione così come previsto dall’art. 5 del D. L. vo 24/2023.

In particolare:

1. **rilascia** alla persona segnalante **avviso di ricevimento** della segnalazione **entro sette giorni dalla data di ricezione**.
2. svolge l’attività di **verifica preliminare** e analisi della segnalazione e:
 - a) in caso di manifesta infondatezza, **archivia** motivatamente la segnalazione, informandone il segnalante;
 - b) in caso di insufficiente precisione della segnalazione **invita il segnalante a fornire elementi integrativi**, tramite il canale informatico o di persona;
 - c) in caso di non manifesta infondatezza, **avvia l’istruttoria** sulla segnalazione che deve concludersi entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni

dalla presentazione della segnalazione. Anche di ciò è data notizia al segnalante. Nel corso dell'istruttoria il “*Gestore della segnalazione*” può acquisire ulteriori dati, documenti e informazioni presso altri uffici e soggetti terzi, anche tramite audizioni, senza compromettere la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta, delle persone menzionate nella segnalazione, nonché la riservatezza del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Nell'attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione, l'OdV può avvalersi della collaborazione delle altre strutture aziendali competenti o di terzi;

3. nel caso in cui la **segnalazione risulti fondata**, il “*Gestore della segnalazione*”, ove necessario, provvede, in relazione alla natura della segnalazione, a:
 - a) comunicare l'esito dell'accertamento al **dirigente/responsabile della struttura di appartenenza** dell'autore della violazione accertata a carico di un dipendente della Cifi srl, per i provvedimenti di competenza, ivi inclusi i provvedimenti disciplinari, se ne sussistono i presupposti normativi;
 - b) comunicare l'esito dell'accertamento all'**Amministratore Unico** di Cifi srl ove la segnalazione riguardi un collaboratore esterno, professionista, consulente, dipendente, consulente, professionista e titolare di un'azienda individuale fornitrice o cliente di Cifi srl e/o amministratore di una società fornitrice o cliente di Cifi srl;
 - c) comunicare l'esito dell'accertamento al **socio di maggioranza** di Cifi srl nel caso in cui la segnalazione abbia riguardato condotte tenute dall'Amministratore Unico di Cifi srl, affinché i suddetti organismi di vigilanza della società possano adottare le decisioni che riterranno necessarie;
 - d) nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, trasmettere all'ANAC e/o all' **Autorità Giudiziaria** ordinaria o contabile la segnalazione che appaia avere rilevanza nelle materie di rispettiva competenza;
 - e) proporre all'Amministratore Unico della società ulteriori eventuali azioni che si ritengano necessarie a tutela della Società
4. il “*Gestore della segnalazione*” fornisce, in ogni caso, **riscontro al segnalante sull'esito della segnalazione entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento della presentazione della segnalazione o, comunque, dalla data di ricezione della segnalazione stessa. Ove, tuttavia, la complessità dell'istruttoria richieda più

tempo, il “*gestore della segnalazione*” potrà, con decisione motivata, prorogare detto termine di ulteriori 3 mesi, dandone avviso al segnalante.

Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere al gestore delle segnalazioni informazioni sullo stato di avanzamento del procedimento mediante l’invio di apposita richiesta che deve essere riscontrata entro cinque giorni senza tuttavia rivelare quanto acquisito in sede istruttoria.

È fatto divieto al “*Gestore della segnalazione*” di rivelare l’identità del segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui essa possa evincersi direttamente o indirettamente, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza il consenso espresso della persona segnalante.

È fatto altresì divieto al “*Gestore della segnalazione*” di rivelare l’identità del facilitatore, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione. L’obbligo di riservatezza si estende al contenuto della segnalazione e alla relativa documentazione nonché all’esito dell’attività istruttoria.

Non compete al “*Gestore della segnalazione*” il potere assumere iniziative dirette verso soggetti terzi in esito all’attività istruttoria svolta.

Nel caso in cui la segnalazione dovesse dare origine ad un procedimento penale l’identità del segnalante potrà essere fornita, anche senza il consenso del segnalante, esclusivamente all’Autorità Giudiziaria procedente che è vincolata al segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 c.p.p.

9. Modalità di archiviazione

L’archivio cartaceo delle segnalazioni e delle relative istruttorie è sottoposto all’esclusiva custodia del “*Gestore della segnalazione*” in luogo a scelta dello stesso all’interno della Società, preferibilmente dotato di serratura le cui chiavi saranno esclusivamente in dotazione al medesimo “*Gestore della segnalazione*”. Sono oggetto di archiviazione anche le segnalazioni che non rispondono ai requisiti minimi di cui all’art. 3 del D. L.vo 24/2023.

L’archivio informatico dedicato è ad accesso esclusivo del “*Gestore della segnalazione*” mediante password soggetta a periodica modifica.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque **non oltre 5 anni a decorrere dalla data**

della comunicazione dell'esito finale della procedura originata dalla segnalazione secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023.

10. Forme di tutela del segnalante

La Società garantisce al segnalante:

- la tutela della riservatezza dell'identità salve le eccezioni previste dalla Legge;
- il rispetto del principio di non discriminazione e di non ritorsione;

La società si impegna inoltre a:

- non ostacolare in alcun modo l'accertamento in ordine alla fondatezza della segnalazione;
- adottare adeguate procedure interne per l'effettuazione e la gestione della segnalazione.

Le suddette forme di tutela sono riconosciute anche quando l'identità del segnalante venga appurata a seguito della gestione della segnalazione.

La violazione di quanto disposto dal presente Regolamento comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare della società ai sensi dell'art. 6, co. 2, D. L. vo 231/2001.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito può dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT, il quale valuterà la sussistenza degli elementi per poi considerare le ulteriori eventuali azioni a sua tutela.

11. Segnalazioni relative all'attività del “Gestore della segnalazione”

Qualora il “Gestore della segnalazione” versi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, o nel caso in cui la segnalazione riguardi uno o più componenti dell'OdV, ha l'obbligo di segnalarlo all'Amministratore Unico e di astenersi dall'esame della segnalazione, che, in tal caso, verrà trasmessa direttamente all'ANAC, tramite il canale di segnalazione esterna accessibile al seguente URL: <https://www.agenziacifi.it/whistleblowing/>

12. Responsabilità del segnalante

Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione mendace o diffamatoria ai sensi del codice penale e del codice civile.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, è, altresì, irrogata, così come previsto ai sensi dell'art. 16 co. 3 del D. vo 23/2024, una sanzione disciplinare al segnalante o al denunciante.